Il Comando Polizia Locale curerà il rigoroso rispetto dell'esecuzione della presente ordinanza e l'adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancata osservanza della stessa;.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso:
- entro 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Regionale Amministrativo (T.A.R.);
- entro 120 giorni dalla notificazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

L'Istruttore Direttivo
Patrizia Cuccunato

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonino Ferraiolo

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge:
Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali di Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano richiesti legalmente.

Il Dirigente
Dott. Antonino Ferraiolo

MUNICIPIO DI CATANZARO
Relata di notifica

Il sottoscritto _____ Messo del Comune dichiaro di avere oggi _____

notificato la presente al nominato in oggetto per averne piena conoscenza di copia in mani di _____che ha qui firmato in calce in segno di ricevuta.

Il Consegnatario

Il Messo Notificatore

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SETTORE

ATTIVITA" ECONOMICHE E SUAP

IL DIRIGENTE

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Chiusura temporanea pubblico esercizio denominato "Civico 7" di Tirinato Gianluca -

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del Settore.

ORDINANZA

N° 16 DEL 24/08/2018

Cod. Profilo 131168

IL DIRIGENTE

SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E S.U.A.P

PREMESSO che:

1) la Questura di Catanzaro, Commissariato di P.S. di Catanzaro Lido, ha trasmesso a questo Settore copia del verbale del 12.01.2018, elevato a carico del pubblico esercizio denominato "CIVICO 7", ubicato in via Amalfi, n. 7-7/A, con il quale è stata contestata la violazione della norma prevista dall'art. 68 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e sanzionata dall'art., 666 C.P. 1° comma (depenalizzato ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo del 30 dicembre 1999 n. 507), avendo il sig. Tirinato Gianluca, nato a Catanzaro il 23.06.1979, e ivi residente in via Reggio Calabria, n. 12, nella qualità di titolare: "*ha organizzato e fatto svolgere all'interno del suddetto locale, dunque in un luogo aperto al pubblico, un'attività di intrattenimento (cabaret e musica con dj), senza la necessaria autorizzazione, ovvero SCIA, omissis ...*")
2) il verbale è stato ritualmente notificato al medesimo sig. Tirinato Gianluca, in data 27.02.2018;
3) il Comando Polizia Locale di Catanzaro, Sezione Polizia Commerciale, ha trasmesso a questo Settore copia del verbale n. 379 del 26.01.2018 con il quale, a seguito di ispezione del 14.01.2018 presso lo stesso pubblico esercizio denominato "CIVICO 7", ubicato in via Amalfi, n. 7-7/A, si contestava al sig. Tirinato Gianluca, per come sopra generalizzato e nella qualità di titolare, la violazione della norma di cui all'art. 69 R.D. 773/31 TULPS in rel. Art. 118 c. 2 Reg. Decr. 635/40 Reg. Esec. TULPS art. 666 c. 1 e 2 C.P. – art. 19 D.lgs. n. 122/10, poiché: "*In un locale autorizzato alla S.A.B. si esercitava sia all'interno che all'esterno dello stesso, intrattenimento musicale a mezzo dj e consolle senza la prescritta autorizzazione/SCIA, creando assembramento all'esterno*";
4) il verbale è stato ritualmente notificato a mezzo raccomandata 26.02.2018

DATO ATTO che il Settore Cultura e Turismo:
- in riferimento al verbale di cui al punto 1), elevato dagli Agenti di P.G. della Questura, si è determinata adottando l'ordinanza n. 2 del 29.03.2018 ad oggetto: "*Cessazione immediata di attività di pubblico spettacolo (art. 68 TULPS) svolta in assenza di licenza nel P.E. CIVICO 7*" a cui si fa espresso rinvio;
- che a seguito dei chiarimenti della Polizia Locale circa la piena validità del verbale medesimo, ha adottato l'ordinanza n. 15 del 25.06.2018 ad oggetto: *Cessazione immediata di attività di pubblico spettacolo (art. 68 TULPS) svolta in assenza di licenza nel P.E. CIVICO 7 di Catanzaro*" a cui si fa espresso rinvio;

CONSIDERATO che l'art. 666, comma 3, del codice penale, modificato dall'art. 49, comma 1, lett. c) del D.Lgs. del 30 settembre 1999, n. 507 prevede che: "*E' sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività e' svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni" omissis....*

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 8-bis della L. 689/81, si ha "reiterazione" quando la commissione di una violazione amministrativa si verifica nei cinque anni successivi alla precedente;

DATO ATTO che conseguentemente, nel caso in questione, trova applicazione quanto prescritto dall'art. 666, comma 3 del codice penale, modificato dall'art. 49, comma 1, lett. c) del D.Lgs. del 30 settembre 1999, n. 507, avendo avuto il sig. Tirinato Gianluca, titolare del pubblico esercizio denominato "CIVICO 7", contestate analoghe violazioni, per come sopra descritte, soggiacenti alla stessa norma e reiterate nell'arco dei cinque anni (art. 8-bis della L. 689/81);

DATO ATTO altresì, per come già evidenziato, che il medesimo art. 666, comma 3 del codice penale, modificato dall'art. 49, comma 1, lett. c) del D.Lgs. del 30 settembre 1999, n. 507 prevede,

tra l'altro: *omissisis..., nel caso di reiterazione ... omissisis ... la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni omissis ...,*

CONSIDERATO che la sospensione temporanea dell'attività ai sensi e per gli effetti del citato art. 666 del c.p. nel caso in questione, trattandosi di prima reiterazione, può essere disposta per una durata diversa e comunque inferiore alla misura massima prevista, individuata in complessivi 3 (tre) giorni decorrenti;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere con gli atti consequenziali necessari e applicare la sanzione consistente nella chiusura temporanea del Pubblico Esercizio denominato "CIVICO 7", titolare sig. Tirinato Gianluca, con sede in Catanzaro, Via Amalfi, n. 7-7/A, per un totale di giorni 3 (tre), decorrenti dal giorno successivo dalla notificazione della presente ordinanza;

DATO ATTO, altresì, che si prescinde dall'invio della comunicazione dell'avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 in quanto, nella specie trattasi di atto sanzionatorio, accessorio, il cui contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato ai sensi dell'art. 21 – octies, comma 2, della medesima L. 241/90;

VISTO l'art. 68 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 "T.U.L.P.S.";
VISTO l'art. 666 del C.P.;
VISTO l'art. 49 del D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507;
VISTA la L. 689/1981;
VISTO l'art. 475 c.p.c.
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTA la L. 241/90 e ss.mm.ii.;

per quanto sopra esposto

ORDINA

al sig. Tirinato Gianluca, in premessa generalizzato, nella qualità di titolare del pubblico esercizio denominato "CIVICO 7", la chiusura temporanea del Pubblico Esercizio sito in via Amalfi, n. 7-7/A, di Catanzaro, per un periodo pari a 3 (tre) giorni, decorrenti dal giorno successivo dalla notificazione della presente ordinanza;

DISPONE

la notifica della presente ordinanza:
- al sig. Tirinato Gianluca titolare del Pubblico Esercizio denominato "CIVICO 7", Via Amalfi, n. 7-7/A;
- al sig. Tirinato Gianluca, via Reggio Calabria, n. 12

la trasmissione della presente ordinanza:
- al Comando Polizia Locale di Catanzaro;
- alla Questura di Catanzaro - Sede Centrale;
- alla Questura di Catanzaro - Commissariato Catanzaro Lido;
- all'ASP di Catanzaro Dipartimento di Prevenzione;
- Al Settore Cultura e Turismo.